Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 5 settembre 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1970, n. **638.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della fondazione « Opera Mater Ecclesiae » da Velletri a Latina.

N. 638. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti degli Ordinari diocesani di Velletri e di Terracina-Latina, ambedue in data 28 agosto 1969, relativi al trasferimento della sede della fondazione « Opera Mater Ecclesiae » da Velletri a Latina.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 60. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Ciampino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 456 del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 303 del 7 dicembre 1964, e successivi decreti di rettifica del 14 ottobre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 novembre 1965, e del 13 giugno 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 13 agosto 1966, con i quali sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Ciampino ai sensi dell'articolo 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58.

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di Roma dal 28 aprile al 26 giugno 1969 e di Marino dal 31 ottobre al 31 dicembre 1969, e relativa ad una prima parte delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone assoggettate a limitazione e al decreto ministeriale sopracitato hanno presentato opposizione le seguenti ditte:

1) Montefiori Attilio, sindaco del comune di Marino, ivi domiciliato;
2) Alesse Filomena, via Appia Nuova, n. 89, Marino;
3) Andruccioli Maria, via Niccolò Tommaseo n. 5, Marino;
4) Bacolini Luigi, via S. Paolo Apostoli n. 33, Marino;
5) Bandiera Ilda, via Sassone n. 26/28, Marino;
6) Bellucci Federico, via Marsala n. 18, Marino;
7) Bellucci Salvatore, via Sassone n. 19, Marino;
8) Brunetti Mario, via Calatafimi n. 5, Marino;
9) Bruzzesi Maria Concetta, via Daniele Manin s.n., Marino;
10) Cavalieri Domenico, via S. Antonio n. 1, Marino;
11) Cavallari Corinna, via del Melograno n. 4, Roma;
12) Cerroni Assunta, via Calatafimi n. 6, Marino;
13) Cialoni Armando, via Martiri di Belfiore n. 14, Marino;
14) Calandrelli Lamberto, via Calatafimi n. 3, Marino;
15) Colladon Evangelista, via Appia Nuova n. 137, Marino;
16) Colladon Luigi, via Appia Nuova n. 137, Marino;
17) Cristiani Silvana, via Nettunense n. 18, Marino;
18) D'Amore Arcangelo, via Calatafimi n. 6, traversa, Marino;
19) D'Angeli Antonio, via Daniele Manin n. 30, Marino;
20) De Angelis Giuseppe, via Daniele Manin n. 61, Marino;
21) De Carolis Nicola, via Appia Nuova n. 53, Marino;
22) Deli Francesco, via Daniele Manin n. 41, Marino;
23) Del Vecchio Filomena, via Acque Salvie n. 3, Roma;

24) Durante Maria, via Daniele Manin n. 13, Marino;
25) Fabi Giuseppe Achille e Vincenza, via del Castelletto n. 13, Marino;
26) Fabbri Fausto, via Silvio Pellico n. 55, Marino;
27) Falcone Alberto, via Nino Bixio n. 1, Marino;
28) Fannazzo Luigi, via Calatafimi n. 24, Marino;
29) Fiore Gennaro Martino P., via Appia Nuova numero 56, Marino;
30) Franchi Giovanni, via Marsala n. 26, Marino;
31) Fravolini Davide, via Ceraseti n. 17, Marino;
32) Gazzellone Rocco Antonio, via Marsala n. 12, Marino;
33) Ghiolametti Enzo, via Calatafimi n. 5, Marino;
34) Giovannangelo Domenico, via Appia Nuova n. 59, Marino;
35) Giuliani Angelo, via Nino Bixio n. 1, Marino;
36) Giugnaletti Ubaldo, via Quarto S. Antonio s.n., Marino;
37) Iannotta Lina, via Nettunense n. 27, Marino;
38) Iannotta Michele, via Nettunense Vecchia n. 28, Marino;
39) Soc. Idronitor-D. D., via Appia Nuova km. 19,200, Marino;
40) Laurenti Alfredo, via Daniele Manin n. 30, Marino;
41) Liberati Angelo, via Sassone n. 17, Marino;
42) Limiti Agostino, via Appia Nuova km. 20,800, Marino;
43) Lolli Eliana, via Appia Nuova km. 20,800, Marino;
44) Loreti Luigi, via Nettunense Vecchia n. 13, Marino;
45) Manzi Silvio, via Calatafimi n. 2, Marino;
46) Mancini Rinaldo, via Appia Nuova da 131 a 141, Marino;
47) Marcucci Laura, via Carlo Denina n. 8, Roma;
48) Marrocco Santino, via Palaverta n. 37, Marino;
49) Mascaro Giuseppe, via Nino Bixio n. 5, Marino;
50) Massucci Adolfo, via Calatafimi s.n., Marino;
51) Mazzetto Sante e Bellato Virginia, via Teano numero 1, Marino;
52) Mazzocco Pasquale, via Calatafimi 1ª traversa, Marino;
53) Mestici Francesco, via Palaverta n. 23, Marino;
54) Mestici Alfredo, via Nettunense n. 5, Marino;
55) Manacco Emilio, via Calatafimi n. 3, Marino;
56) Monachesi Gino, via Satrico n. 33, Roma;
57) Nacci Michele, via S. Paolo Apostolo n. 24, Marino;
58) Nanchi Michele, via Appia Nuova n. 47, Marino;
59) Napolitano Biagio, via Calatafimi s.n., Marino;
60) Novelli Manlio, via Marsala n. 24, Marino;
61) Oddo Alberto, via Marsala n. 32, Marino;
62) Paglia Orlando, vicolo del Divino Amore n. 8, Marino;
63) Palmieri Michele, via Marsala n. 28, Marino;
64) Paterniani Erminia, via Calatafimi n. 3, Marino;
65) Peperani Filomena, via Appia Nuova n. 45, Marino;
66) Perrotta Vincenzo, via Calatafimi n. 28, Marino;
67) Pezzetti Adelmo, via Daniele Manin n. 36, Marino;
68) Pizzardi Luciano, via dei Mille n. 16-a, Marino;
69) Pompili Edoardo, via Appia Nuova, s.n., Marino;
70) Pompili Goffredo, via Marsala n. 22, Marino;
71) Recine Annunziata, via Milazzo n. 4;
72) Rinaldi Ezio, via S. Paolo Apostolo s.n., Marino;
73) Rinaldi Gianfranco, via S. Paolo Apostolo s.n., Marino;
74) Rocci Giovanna, via Sassone n. 27, Marino;
75) Rugghia Costantino, via Carlo Denina n. 8, Roma;
76) Rugghia Antonio, via Acque Salvie n. 3, Roma;
77) Sannazzo Mario, via Calatafimi n. 4, Marino;
78) Scarnecchia Gennarino, via Marsala n. 18, Marino;
79) Scarnecchia Gerardo, via Marsala n. 20, Marino;
80) Scolaro Giovanni, via Marsala n. 28, Marino;
81) Sebastianelli Sante, via Calatafimi III n. 1, Marino;
82) Tata Franco, via della Repubblica n. 76, Marino;
83) Toppi Aldo Pasquale e Stefano, via Calatafimi n. 2, Marino;
84) Tulli Enzo, via Gino Capponi n. 41, Roma;
85) Tulli Enrico, via Carlo Sigonio n. 4, Roma;
86) Ubaldini Iolanda, via Martiri di Belfiore n. 50, Marino;
87) Uzzalli Angelo, via Daniele Manin n. 13, Marino;
88) Verri Elio, via Daniele Manin n. 11, Marino;
89) Zanni Romeno, via Sassone n. 4, Marino;
90) Zuccari Domenico, via Palaverta n. 43, Marino;
91) Corrao Agostino, domiciliato in via Ciro Menotti n. 12, Marino, capolista dei sottoscrittori di un ricorso collettivo datato 26 gennaio 1970.

Osservato che il sindaco di Marino muove alla mappa le censure generiche di violazione della legge 4 febbraio 1963 n. 58, e in particolare degli articoli 715 e 715-*bis*, senza precisare in alcun modo come tale violazione si concreti; è pure generica l'altra censura, mossa dallo stesso ricorrente, di non conformità dei vincoli contemplati alle norme I.C.A.O.; gli altri ricorrenti adducono quale motivo della loro opposizione il semplice fatto di svolgere, nella zona interessata dai vincoli, un'attività commerciale o agricola, ovvero di possedere nella stessa zona un fabbricato o un lotto di terreno, senza precisare se tali attività o beni siano concretamente intralciate o diminuiti dai predetti vincoli; il ricorso collettivo oppone la prospettiva dell'espansione dell'edilizia della zona, che si vorrebbe salvaguardata indipendentemente da ogni altra considerazione; peraltro sono infondate le preoccupazioni espresse nello stesso ricorso circa la sicurezza dell'attività di volo;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le opposizioni proposte di cui alle premesse sono rigettate. La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Ciampino, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

(8347)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1970.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Genova sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dalla data del 1° aprile 1969 e fino al 31 dicembre 1969.

Roma, addì 3 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie ai fini contributivi da valere per il personale non impiegatizio delle aziende alberghiere di Genova e provincia per il periodo dal 1° aprile 1969 al 31 dicembre 1969

Categoria del personale	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria Pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria Pensioni di 2ª categoria Piccoli alberghi 26-45 letti (art. 92 C.N.L.)	Alberghi di 4ª categoria Pensioni di 3ª categoria Locande Piccoli alberghi fino a 25 letti (art. 92 C.N.L.)
Intermedi					
personale di 1ª categoria	138.000	125.000	114.500	—	—
personale di 2ª categoria	123.500	112.000	111.000	101.000	95.500
personale di 3ª categoria	90.000	88.500	80.000	78.500	74.000
superiore a 20 anni	78.500	76.500	72.000	67.500	65.000
dai 18 ai 20 anni	69.500	68.500	67.500	66.500	64.500
inferiore a 18 anni	56.000	55.000	54.000	53.500	53.000

Nota: Le retribuzioni medie come sopra determinate per tutto il personale non impiegatizio si intendono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione previsti dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ivi compresa la gratifica natalizia, la 14ª mensilità, le festività nazionali e infrasettimanali e tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro, il valore delle prestazioni corrisposte sotto forma di vitto ed alloggio.

Le retribuzioni medie di cui sopra sono ragguagliate a 26 giornate lavorative nel mese.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(8348)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1970.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori Aschei Dazzini, sita in Casteggio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 21 agosto 1950 con il quale la ditta Laboratori Aschei Dazzini fu autorizzata ad attivare in Casteggio (Pavia), via Circonvallazione, 23, un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali e prodotti biologici limitatamente a quelli registrati;

Vista la lettera del curatore del fallimento della ditta predetta in data 10 marzo 1970 nella quale si dichiarava che l'officina farmaceutica sopracitata non esiste più essendo state smantellate e vendute le relative attrezzature;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono gli estremi per la revoca dell'autorizzazione concessa con il decreto A.C.I.S. sopraindicato;

Decreta:

E' revocata all'officina farmaceutica della ditta Laboratori Aschei Dazzini sita in Casteggio (Pavia), via Circonvallazione, 23, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche concessa con decreto A.C.I.S. del 21 agosto 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Pavia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(8481)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1970.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali rilasciata alla ditta Laboratorio farmaceutico Collalto e C., sita in Brescia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti A.C.I.S. in data 18 marzo 1953 e 3 giugno 1954 con i quali la ditta Laboratorio farmaceutico Collalto e C. fu autorizzata ad attivare in Brescia, via Manzoni n. 13, un'officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici e di specialità medicinali limitatamente alle sole fiale e sciroppi;

Vista la lettera in data 26 novembre 1969 nella quale la ditta predetta dichiarava che l'officina farmaceutica sopracennata è stata definitivamente chiusa e le relative attrezzature sono state trasferite in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata su rinuncia per attivazione di officina farmaceutica in altra sede l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali rilasciata alla officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaceutico Collalto e C., sita in Brescia, via Manzoni, 13, concessa con decreti A.C.I.S. del 18 marzo 1953 e del 3 giugno 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Brescia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(8482)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1970.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica della ditta S.A.L.F. Laboratorio farmacologico, sita in Bergamo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti (due) A.C.I.S. in data 2 gennaio 1954 con i quali la ditta S.A.L.F. Laboratorio farmacologico fu autorizzata ad attivare in Bergamo, via Tiraboschi, 57, una officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici limitatamente al fialettaggio in genere e sciroppi e specialità medicinali chimiche;

Visto il successivo decreto A.C.I.S. n. 149 del 26 marzo 1955 con il quale la ditta predetta fu autorizzata a produrre nella medesima officina specialità medicinali biologiche;

Vista la lettera in data 8 febbraio 1969 nella quale la ditta in argomento dichiarava di aver cessato nell'officina farmaceutica di cui sopra ogni attività produttiva e di aver trasferito in altra sede tutte le attrezzature;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, all'officina della ditta S.A.L.F. Laboratorio farmacologico sita in Bergamo, via Tiraboschi, 57, l'autorizzazione a produrre preparati galenici, specialità medicinali chimiche e specialità medicinali biologiche, concessa con decreti A.C.I.S. del 2 gennaio 1954 e con decreto A.C.I.S. n. 149 del 26 marzo 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bergamo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(8480)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1970, la provincia di Cagliari, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.061.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8504)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1970, il comune di Ravenna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8505)

Autorizzazione al comune di Buggerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1970, il comune di Buggerru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8506)

Autorizzazione al comune di Tessennano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1970, il comune di Tessennano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.529.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8507)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione di superficie dell'oasi di protezione per la fauna « Cattanea », nei comuni di Mortara e Vigevano

Con decreto ministeriale 7 agosto 1970, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria costituita, fino a nuova disposizione, con decreto ministeriale 13 luglio 1968, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, viene modificato nei suoi attuali confini mediante l'esclusione dei terreni della superficie di ha. 680 siti a sud-est della strada Mortara-Vigevano. L'oasi assumera pertanto l'estensione di ha. 920, ed i suoi confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

a *nord-est*: Canale Quintino Sella, subdiramatore di sinistra, dal Canale di guardia S. Anna fino all'incrocio con la strada statale Mortara Vigevàno;

a *sud*: strada statale Mortara Vigevano a partire dall'incrocio con il subdiramatore sinistro del canale Quintino Sella all'incrocio con il subdiramatore destro di detto canale;

a *ovest*: il suddetto subdiramatore di destra fino a raggiungere il Casello di Guardia S. Anna.

(8449)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino n. 3332/2.272.29 del 18 giugno 1970, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 5.700.000 disposta dal dott. Nello Ricoveri per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome della signora Bellincioni Rigoletti.

(8440)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Sergio Galante, nato a Roma il 1° gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Urbino il 18 novembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8441)

Il dott. Sergio Galante, nato a Roma il 1° gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Roma il 26 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8442)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 *maggio* 1970
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1970
registro 19 *Difesa, foglio* 391

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valore militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro 64 Guerra, foglio 304 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagina 6468):

Del Maffeo Paolo, da Spriana (Sondrio), soldato 5° Reggimento alpini, matricola 10795. Le generalità sono: Barbieri Paolo, nato il 17 novembre 1890 a Spriana (Sondrio);

Decreto luogotenenziale 25 luglio 1918, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1918, registro 99 Guerra, foglio 98 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 46, pagina 3805):

Brandino Arcangelo, da Monteleone di Calabria (ora Vibo Valentia), soldato 39° Reggimento fanteria. Il cognome è: Blandino;

Regio decreto 25 novembre 1919, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1919, registro 153 Guerra, foglio 173 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 114, pagina 6698):

Cusseddu Giovanni, da Ozieri (Sassari), sottotenente complemento 60° Reggimento fanteria. Il cognome è: Cosseddu;

Decreto presidenziale 27 ottobre 950, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1950, registro 47 Difesa, foglio 99 (Bollettino ufficiale 1951, dispensa 2, pagina 288):

Peconi Luigi, di Luigi, da Spoleto (Perugia), classe 1918, bersagliere 5° Reggimento bersaglieri. Il cognome è: Pecone;

Decreto presidenziale 1° dicembre 1952 (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 4, pagina 401):

Guerriero Nicola, fu Raffaele, da Pomigliano d'Arco (Napoli), classe 1921, guardia di P. S. L'anno di nascita è: 1913.

(8434)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 10 ottobre 1968 al 15 ottobre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 1483/68, 1553/68 e 1575/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, frèschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- il Kuwait	139,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyére, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b)-2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b)-3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel - e Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- il Regno Unito	42,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada e Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 111,25.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 111,25.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7375)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 4 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,24	624,25	624,33	624,50	624,30	624,24	624,45	624,50	624,24	624,20
Dollaro canadese	613 —	615 —	613,25	613,30	612,10	613 —	613,40	613,30	613 —	613,20
Franco svizzero	145,13	145,15	145,16	145,205	145,10	145,13	145,18	145,205	145,13	145,14
Corona danese .	83,23	83,25	83,27	83,27	83 —	83,27	83,26	83,27	83,23	83,23
Corona norvegese .	87,39	87,40	87,45	87,43	87,40	87,39	87,41	87,43	87,39	87,40
Corona svedese .	120,29	120,30	120,19	120,24	120,20	120,29	120,25	120,24	120,29	120,30
Fiorino olandese	173,50	173,40	173,51	173,56	172,80	173,50	173,535	173,56	173,50	173,45
Franco belga .	12,58	12,577	12,5850	12,583	12,56	12,57	12,585	12,583	12,57	12,575
Franco francese	113,17	113,20	113,16	113,235	113,10	113,17	113,22	113,235	113,17	113,16
Lira sterlina .	1487,40	1487,25	1486,90	1487,75	1487 —	1487,25	1487,35	1487,75	1487,25	1487 —
Marco germanico .	171,91	171,93	171,96	172,005	171,85	171,91	172,02	172,005	171,91	171,91
Scellino austriaco .	24,18	24,18	24,19	24,1930	24,10	24,18	24,20	24,1930	24,18	24,18
Escudo portoghese	21,79	21,80	21,80	21,79	21,50	21,79	21,78	21,79	21,79	21 —
Peseta spagnola	8,97	8,97	8,98	8,976	8,80	8,97	8,977	8,976	8,97	8,97

Media dei titoli del 4 settembre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	94,05
Redimibile 3,50 % 1934	98,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	77,90
» 5 % (Ricostruzione)	83,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	82,875
» 5 % (Città di Trieste)	82,675
» 5 % (Beni esteri)	80,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,20
» 5,50 % » » 1968-83	82,10
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,70
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,475
Dollaro canadese	613,35
Franco svizzero	145,192
Corona danese	83,265
Corona norvegese	87,42
Corona svedese	120,245
Fiorino olandese	173,547
Franco belga	12,584
Franco francese	113,227
Lira sterlina	1487,55
Marco germanico	172,012
Scellino austriaco	24,196
Escudo portoghese	21,785
Peseta spagnola	8,976

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 Mod. 241 D.P. — Data: 23 luglio 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Casella Emy — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 48.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 280 Mod. 241 D.P. — Data: 23 luglio 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Casella Emy — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 agosto 1970

(8124)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Makuc Giorgio;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Makuc Giorgio, nato a Gorizia addì 24 settembre 1943, residente a Gorizia, via dei Gelsi, 6, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Makuc in Macui.

Gorizia, addì 19 agosto 1970

p. *Il prefetto*: CAPPELLINI

(8405)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione presso le seguenti sedi di servizio: Biella, Torino, Milano, Brescia e Venezia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio presso l'ente;

3) buona condotta civile e morale;

4) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'associazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni, di cui al punto 2) dell'art. 3, è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dell'art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani per servizio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quella di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 400 ed indirizzata alla Direzione centrale degli affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana, 167, Roma, dovrà pervenire a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di 30 giorni a contare dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata ed indirizzata esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'associazione.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, una qualsiasi delle sedi di servizio indicate nello articolo 1;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo ivi compresi eventuali scioperi dell'amministrazione postale, perverranno all'Associazione nazionale per il controllo della combustione oltre il termine indicato nel primo comma; non si terrà conto altresì delle domande incomplete o irregolari.

Le comunicazioni dell'associazione, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dello art. 6, secondo comma del Regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione centrale degli affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana, 167, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a contare dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 262860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di

residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per un comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva di cui al precedente art. 8 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Art. 11.

I concorrenti dicharati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoindicati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio indicato nello art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, oppure il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 9 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 9;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo; rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politi;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso e quello previsto dalle disposizioni in vigore presso la associazione, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di ragioneria della carriera di concetto.

Roma, addì 29 luglio 1970

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta

Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Seconda prova scritta

Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su:

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

Disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'A.N.C.C.

(Schema della domanda di ammissione da inviare su carta bollata da L. 400)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via Urbana, 167 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . (1) e residente in . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a cinque posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, presso le sedi di Biella, Torino, Milano, Brescia e Venezia

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'Istituto . . . . . in data . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . .;

f) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . . .;

g) di impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi di servizio di cui all'art. 1 del bando.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . . . addì . . . .

Firma . . . . . . (4)

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; i candidati minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

(8308)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli al posto di direttore del laboratorio di statistica ed economia alimentare, indetto dall'Istituto nazionale della nutrizione.

Il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, su conforme determinazione del comitato amministrativo del 29 luglio 1970, ha assunto la seguente delibera relativa al concorso per titoli per il conferimento del posto di direttore del laboratorio di statistica ed economia alimentare presso lo istituto medesimo:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento al posto di direttore di laboratorio di statistica ed economia alimentare presso l'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente articolo possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso di diploma di laurea.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte su carta legale e devono essere indirizzate al presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione - Città universitaria Roma.

Nella domanda ciascun candidato deve indicare:

1) il nome ed il cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il luogo di residenza.

Nella domanda il candidato deve altresì dichiarare:

a) il titolo per l'ammissione al concorso ai sensi dell'art. 2 del presente bando;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo menzionare le condanne stesse, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda, inoltre, dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La domanda dovrà essere corredata:

1) da qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) dalle notizie sulla operosità scientifica del candidato in 10 copie;

3) da un elenco, in 10 copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Le domande di ammissione devono pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione entro il termine perentorio di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Entro il termine predetto i candidati dovranno far pervenire, separatamente dalla domanda e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni con un elenco in dieci copie delle medesime.

Sui pacchi con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome ed il nome del mittente.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati a stampa.

Le pubblicazioni devono essere presentate in dieci copie.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande siano pervenute all'istituto dopo il termine sopra citato; inoltre non saranno neppure accettate le pubblicazioni pervenute dopo detto termine.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

I certificati, i documenti ed i titoli presentati al concorso saranno immediatamente restituiti, salvo una copia delle pubblicazioni da conservarsi negli archivi dell'istituto, al candidato che risulterà vincitore; a tutti gli altri concorrenti verranno restituiti solo dopo il 180° giorno dalla comunicazione dello esito del concorso stesso.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta come segue:

a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato che la presiede;

b) il presidente dell'istituto;

c) il direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) il direttore generale dell'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

e) cinque membri designati dalle facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e farmacia tra i cultori della nutrizione o materie affini ad esse appartenenti.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario amministrativo o tecnico di qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di sezione o ricercatore di 2ª classe.

Art. 6.

Il candidato che risulterà vincitore del concorso di cui al presente bando sarà invitato ad accettare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il posto di direttore di laboratorio al conferimento del quale ha acquistato diritto.

La comunicazione di accettazione dovrà essere data a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione, Città universitaria - Roma, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data in cui è arrivata all'indirizzo del candidato la relativa lettera di invito. Entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla stessa data il candidato, in caso di accettazione, dovrà far pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione i documenti di rito richiesti dalle norme in vigore, che saranno specificati nella predetta lettera.

Al vincitore del concorso di cui al presente bando si applicherà la normativa attualmente vigente per il personale della carriera direttiva, ruolo dei direttori di laboratorio e relativo trattamento economico, previsto dal regolamento giuridico ed economico per il personale dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Il presidente: VISCO

(8471)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a sette posti di sorvegliante aggiunto nel ruolo dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico, carriera esecutiva.

In data 11 agosto 1970 sono stati pubblicati nel supplemento n. 8 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 10 giugno 1969, a sette posti di sorvegliante aggiunto nel ruolo dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico, carriera esecutiva.

(8368)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a cinquantadue posti nel ruolo degli uscieri degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, riservato al personale degli istituti o stazioni di sperimentazione agraria.

In data 11 agosto 1970 sono stati pubblicati nel supplemento n. 8 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'11 aprile 1969, a cinquantadue posti nel ruolo degli uscieri degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera del personale ausiliario, riservato al personale degli istituti o stazioni di sperimentazione agraria

(8369)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a cinque posti di ecologo aggiunto, carriera direttiva

In data 11 agosto 1970 sono stati pubblicati nel supplemento n. 8 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 15 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 15 marzo 1969 a cinque posti di ecologo aggiunto, nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

(8370)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a ventisette posti di vice segretario contabile, carriera di concetto.

In data 11 agosto 1970 sono stati pubblicati nel supplemento n. 8 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'8 luglio 1968, a ventisette posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto.

(8371)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a *quattro posti* di urbanista in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica-direttiva del genio civile.

Le prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di urbanista in prova nel ruolo del personale della carriera tecnico-direttiva del genio civile indetto con decreto ministeriale 2 gennaio 1970, n. 54053, avranno luogo in Roma, presso la sala delle conferenze della stazione Termini, sita in via Giolitti n. 34, nei giorni 21, 22, 23 e 24 settembre 1970, con inizio alle ore 8.

(8503)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di commissario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di commissario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1969 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 20 marzo 1970, saranno effettuate in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 14 e 15 dicembre 1970, con inizio alle ore 8.

(8388)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1969 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1970, saranno effettuate in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 1971, con inizio alle ore 8.

(8389)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MASSA E CARRARA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Zeri

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 247/14.9.13 del 27 marzo 1970 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto del comune di Zeri;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 47 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e del medico provinciale di Massa-Carrara, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Valerio dott. Giovanni, vice prefetto vicario di Massa Carrara.

Componenti:

Lombardo dott. Antonino, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Mussini dott. Claudio, vice prefetto ispettore della prefettura di Massa-Carrara;

Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Fiorentini dott. Delfino, veterinario condotto di Montignoso.

Segretario:

Ferro dott. proc. Alfonso, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Massa-Carrara.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Massa-Carrara e del comune interessato.

Massa, addì 29 agosto 1970

Il veterinario provinciale: Di Blasio

(8509)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 21 luglio 1970, n. **23**.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-59.

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 25 *luglio* 1970)

LEGGE 21 luglio 1970, n. **24**.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1959-60.

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 25 *luglio* 1970)

(8321)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.